



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 3

3002/15

CM + CI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MARIO FINOCCHIARO - Presidente -

Dott. ADELAIDE AMENDOLA - Consigliere -

Dott. RAFFAELE FRASCA - Rel. Consigliere -

Dott. FRANCO DE STEFANO - Consigliere -

Dott. GIUSEPPINA LUCIANA BARRECA - Consigliere -

Oggetto

REGOLAMENTO DI
COMPETENZA.

Ud. 14/01/2015 - CC

R.G.N. 4164/2014

Rom 3002

Rep.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso per regolamento di competenza 4164-2014 proposto da:

ANTONIO , elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA GREGORIO XI n. 13, presso lo studio
dell'avvocato MICHELE LIGUORI, che lo rappresenta e difende,
giusta procura speciale a margine del ricorso;

- *ricorrente* -

contro

SPA UNIPOLSAI ASSICURAZIONI (nuova denominazione sociale
della SpA Fondiaria Sai), MAURI LAURINA;

- *intimate* -

e sulle conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale in
persona del Dott. GIANFRANCO SERVELLO che ha chiesto di
rigettarsi il ricorso e di dichiarare la competenza del Tribunale di Torre
Annunziata;

avverso la sentenza n. 1385/2014 del TRIBUNALE di NAPOLI,
depositata il 28/01/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
14/01/2015 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE FRASCA.

Ritenuto quanto segue:

§1. Antonio ha proposto istanza di regolamento di competenza avverso la sentenza *ex art. 281-sexies* c.p.c. del 28 gennaio 2014, con cui il Tribunale di Napoli - investito da esso ricorrente di un'azione di risarcimento danni da circolazione stradale contro Laurina Mauri e la Fondiaria-Sai Ass.ni s.p.a. in relazione ad un sinistro occorso in Torre Annunziata nel novembre del 2007 fra il velocipede da lui condotto e l'autovettura di proprietà e condotta dalla Mauri ed assicurata per la r.c.a presso detta società - ha declinato, dopo aver proceduto all'istruzione della controversia, la propria competenza in accoglimento dell'eccezione di incompetenza territoriale proposta dalla società, a beneficio di quella del Tribunale di Torre Annunziata.

§2. All'istanza di regolamento di competenza - che è stata proposta contro la Mauri, rimasta contumace nel giudizio di merito e contro la s.p.a. UnipolSai Assicurazioni, indicata quale nuova denominazione a decorrere dal 6 gennaio 2014, della s.p.a. Fondiaria-Sai, come da visura camerale prodotta - non vi è stata resistenza né della società né della Mauri.

§3. Prestandosi il ricorso ad essere trattato con il procedimento di cui all'art. 380-*ter* c.p.c., è stata inviata al Pubblico Ministero presso la Corte richiesta di formulare le conclusioni ed all'esito del loro deposito, veniva fissata l'adunanza della Corte con decreto del quale veniva fatta notificazione alla parte costituita.

Considerato quanto segue:

§1. Il Pubblico Ministero ha concluso per l'infondatezza dell'istanza di regolamento di competenza.

Il Collegio non condivide le conclusioni del Pubblico Ministero, mentre ritiene fondato il motivo dell'istanza di regolamento di competenza con cui si è evidenziato - circostanza che, peraltro, sarebbe stata rilevabile d'ufficio da questa Corte dovendo Essa statuire sulla competenza - che, siccome

emergerebbe dalla comparsa di costituzione della società assicuratrice, l'eccezione di incompetenza territoriale derogabile venne da essa sollevata in modo incompleto, cioè senza che fosse estesa ad uno dei fori concorrenti, operanti rispetto ai due convenuti, cioè quello del domicilio della Mauri.

§2. Invero, dall'esame nel fascicolo d'ufficio della comparsa di costituzione depositata dalla Fondiaria il 20 settembre 2010, emerge che essa contestò:

a) il criterio di competenza generale dell'art. 18 c.p.c. quanto alla Mauri, adducendo che la medesima era residente in Angri, comune ricompreso nel circondario del Tribunale di Nocera Inferiore, quello del foro generale di cui all'art. 19 c.p.c. per la stessa società indicando che la propria sede era in Torino ed assumendo che ivi erano "domiciliati i suoi rappresentanti autorizzati a stare in giudizio";

b) i criteri di competenza concorrenti e speciali dell'art. 20 c.p.c., indicando che il foro dell'insorgenza dell'obbligazione era in Torre Annunziata e, dunque, nel circondario del relativo Tribunale, mentre quello del *forum destinatae solutionis* si situava sempre nel circondario del Tribunale di Nocera Inferiore riguardo alla Mauri e nel circondario del Tribunale di Torino quanto ad essa società.

§2.1. Ebbene il foro generale delle persone fisiche – in disparte ogni valutazione sulla contestazione di quello di cui all'art. 19 c.p.c. ed in particolare sul se il riferimento ai rappresentanti potesse intendersi come a quelli di un eventuale stabilimento della società in Napoli – venne contestato in modo palesemente incompleto, dato che la contestazione avrebbe dovuto riguardare anche il domicilio della Mauri.

Il Tribunale, pur considerando tale incompletezza non l'ha ritenuta rilevante, in quanto ha ritenuto che la contestazione del foro del domicilio non potesse incombere alla società assicuratrice perché «non vi sono elementi per rilevarsi un'effettiva divergenza tra residenza e domicilio della convenuta

Mauri della quale fosse a conoscenza la Fondiaria-Sai Ass.ni S.p.A.>> ed ha, inoltre osservato che <<né può ritenersi che qualora la parte attrice deduca che uno dei convenuti domicili in un luogo, in relazione al quale a suo dire sussiste la competenza territoriale, e qualora questa non si costituisca, (come accaduto nel caso di specie), spetti all'altro convenuto che eccepisce l'incompetenza territoriale non solo l'onere di contestazione ma anche quello di provare il contrario, posto che altrimenti si addosserebbe a tale soggetto un onere eccessivo al quale non è tenuto.>>.

§2.2. La valutazione espressa dal Tribunale, che pure nella motivazione dimostra di ben conoscere la giurisprudenza di questa Corte che ha più volte affermato che l'onere di contestazione del foro generale di cui all'art. 18 deve riguardare tutti i criteri ivi previsti, ignora che nel caso di cumulo ai sensi dell'art. 33 c.p.c., come è stato nella specie, la parte convenuta che eccepisce l'incompetenza deve farlo riguardo a tutti i criteri operanti sia per lei che per l'altra o le altre parti convenute e ciò a prescindere dall'atteggiamento tenuto da queste e dalla eventuale loro contumacia (*ex multis*, Cass. (ord.) n. 17020 del 2011 e Cass. (ord.) n. 16007 del 2011).

La società assicuratrice, dunque, avrebbe dovuto contestare la radicazione della controversia presso il Tribunale di Napoli anche quanto al criterio del domicilio della Mauri ancorché essa fosse rimasta contumace.

Tanto non è stato considerato nemmeno dal Pubblico Ministero, che, evocando Cass. n. 9028 del 2014 e dando rilievo al fatto che in atti non emergevano elementi per ritenere che il domicilio della Mauri non fosse nel luogo della sua residenza ed al principio per cui si presume che il domicilio coincida con la residenza, ha svolto considerazioni che sono prive di pertinenza, in quanto sarebbero venute in rilievo ai fini della sommaria istruzione dell'eccezione di incompetenza, ma sempre che essa fosse stata proposta con riguardo anche al domicilio della Mauri.

§3. Dev'essere, dunque, dichiarata la competenza del Tribunale di Napoli, davanti al quale il giudizio sarà riassunto nel termine di cui all'art. 50 c.p.c., che decorrerà dalla comunicazione del deposito della presente.

Nella memoria, parte ricorrente che nel ricorso aveva chiesto la condanna alle spese e la distrazione delle stesse a favore del suo legale, ha espressamente chiesto che la decisione su di esse sia rimessa al giudice del merito e tale richiesta può essere accolta.

P. Q. M.

La Corte dichiara la competenza del Tribunale di Napoli. Fissa per la riassunzione il termine di cui all'art. 50 c.p.c., con decorso dalla comunicazione del deposito della presente. Rimette, giusta la richiesta, la decisione sulle spese del giudizio di regolamento di competenza al Tribunale di Napoli.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione Civile-3, il 14 gennaio 2014.

Il Presidente




DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi, 16 FEB. 2015



Il Funzionario Giudiziario

Cinzia DIPRIMA



Il Funzionario Giudiziario

Cinzia DIPRIMA

